

Scopo di certificazione

Lo scopo di certificazione **deve fare riferimento esclusivamente alle attività realizzative (processi) e corrispondenti tipologie di lavori/opere su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit** ed i cui processi produttivi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell'Organismo di certificazione, secondo le regole che seguono.

Per quanto attiene alle tipologie di lavori/opere per le quali l'Organizzazione è in grado di **dimostrare di aver correttamente operato in passato**, queste devono, tuttavia, rientrare nella stessa macrofamiglia in cui è stato effettuato l'audit diretto dei processi produttivi (audit in cantiere), e sono accettabili, limitatamente ad **una sola tipologia aggiuntiva** rispetto a quella oggetto di audit in cantiere.

Inoltre, in congruenza con la dizione "aver correttamente operato", deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato di regolare esecuzione delle opere.

Valutazione iniziale

L'attività di audit deve essere effettuata in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate).

Il significato del termine "addetti", come riportato nella tabella, si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ.

Il numero totale degli addetti per tutti i turni è il punto di partenza per la determinazione della durata dell'audit.

L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento dell' audit.

In ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo per l'esecuzione dell' audit, nella predisposizione delle offerte, si procede alla determinazione del numero di "addetti equivalenti", tramite calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa degli ultimi anni e il reddito procapite di riferimento del settore.

Deve essere auditato almeno un cantiere per ciascuna Macrofamiglia o Categoria Speciale.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate attività riconducibili a più Macrofamiglie, l' audit presso quel Cantiere può essere ritenuto valido per coprire tutte le Macrofamiglie in oggetto.

Tutte le attività/opere rientranti nello scopo di certificazione devono essere auditate in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGQ).

Nel corso della verifica iniziale devono essere valutati almeno due cantieri operativi che si trovino in stato di avanzamento dei lavori significativi. È fatto salvo il caso di imprese di dimensioni molto ridotte (imprese con numero di "addetti equivalenti", calcolato come ai punti precedenti, **uguale o minore di 10 unità**) che dispongano di un solo cantiere aperto, nel qual caso l' audit può essere limitata all'unico cantiere suddetto.

Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare audit presso almeno un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta.

In ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di audit in cantiere o di attività di lavoro esterno.

Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un' audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutte le tipologie di attività svolte e rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica almeno due volte nell'arco del triennio.

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

Rinnovo delle certificazioni

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione dell' audit di rinnovo delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento.
- L'attività di audit deve essere effettuata in sede e in cantiere.

Nel corso dell' audit di rinnovo devono essere valutati almeno due cantieri operativi che si trovino in stadi di avanzamento dei lavori significativi. È fatto salvo il caso di imprese di dimensioni molto ridotte che dispongano di un solo cantiere aperto, nel qual caso l'audit può essere limitato all'unico cantiere suddetto.

Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta.

Una attività può essere auditata tramite l'utilizzo di evidenze documentali.

Indipendentemente dalle tipologie d'opera svolte nei cantieri oggetto di audit di rinnovo, nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le attività che sono state oggetto di audit, almeno due volte nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa visita di rinnovo).

L'audit di rinnovo deve essere considerato, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

Limitatamente alla fase di prima certificazione e rinnovo (con esplicita esclusione della attività di sorveglianza), si possono considerare tre degli elementi riportati nel seguito del presente paragrafo (a scelta) quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione" delle opere, in sostituzione di una attività di verifica in cantiere/sito, purché comprensivi dell'elemento vincolante:

- documentazione di pianificazione della commessa;
- documentazione di pianificazione e controllo della documentazione;
- **rispetto delle norme cogenti di settore (vincolante);**
- rispetto del contratto stipulato con il Committente;
- gestione della documentazione di commessa effettuata in modo controllato;
- riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ecc.);
- adeguatezza e completezza dei contratti di sub-appalto;
- prove di funzionalità e di collaudo finali, verbalizzate.

Quanto sopra, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo che per le opere rientranti nelle Categorie OG5, OG9 e OG10, per le quali sono ammessi 5 anni.

L'utilizzo di evidenze documentali sostitutive non è applicabile nei casi particolari di aziende aventi un unico cantiere aperto.

L'utilizzo delle evidenze documentali è ammesso per la verifica di una tipologia di opere all'interno di una Macrofamiglia, in cui è stato possibile verificare almeno un cantiere.

Criteri di redazione e gestione dei certificati di conformità

L'eventuale revoca della certificazione verrà comunicata tempestivamente a SINCERT.

Va altresì comunicata a SINCERT ogni sopravvenuta variazione, ancorché temporanea, dello stato della certificazione, tale da compromettere la fiducia nel buon funzionamento del sistema certificato, quali sospensioni dovute a gravi carenze del sistema stesso. Vanno inoltre comunicate modifiche dello scopo di certificazione tali da influenzare i requisiti di qualificazione a fini di specie.

Il relativo termine di comunicazione è di 15 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione o di intervento di altre modifiche nello stato della certificazione.

Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, sia in vista del vero e proprio rinnovo della certificazione (ove contrattualmente previsto), sia in funzione della conferma per il triennio successivo (ove non sia esplicitamente prevista una scadenza), deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza o al termine del triennio contato a partire dall'ultimo riesame precedente.

Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.

Nello specifico vale quanto segue:

- È auspicabile una maggiore comunicazione tra l'Organizzazione e l'OdC, in particolare nel periodo che intercorre tra l'ultima sorveglianza e il rinnovo, attraverso un aggiornamento continuo delle attività di cantiere in essere, al fine di poter condurre l'audit in presenza di attività operative.
- Nel caso di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per l'audit di rinnovo, si procederà comunque all'effettuazione dell'audit nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo dell' audit il ns. OdC proporrà al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di un'audit di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 3 mesi dal rinnovo della certificazione.